



LaSfo

Fondazione La Nuova Speranza onlus

lotta alla glomerulosclerosi focale

STATUTO

NOME

ART.1

E' costituita una fondazione denominata "LA NUOVA SPERANZA: LOTTA ALLA SCLEROSI FOCAL E ONLUS"

SEDE

ART.2

La fondazione ha sede legale in Milano, Via Manara nr. 7 e sede operativa in Rho alla Via dei Martiri nr.3.

Essa potrà istituire sedi secondarie, uffici e centri in tutti il territorio nazionale ed estero, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

FINALITA' E SCOPO

ART.3

La fondazione persegue lo scopo di prevenire, curare e vincere, attraverso lo studio e l'approfondimento, scientifico e culturale e mediante la promozione di ogni utile iniziativa, tutte le malattie renali, con particolare riguardo alla glomerulosclerosi focale.

ART.4

La fondazione per il raggiungimento degli scopi di cui all'art.3 acquisisce e diffonde la conoscenza di tutte le problematiche - sia singole che collettive - connesse alle malattie renali. Favorisce la collaborazione con altre istituzioni, operanti nel settore della solidarietà e utilità sociale. Difende il valore morale e sociale della donazione degli organi, partecipa alle attività comunque dirette alla conoscenza, prevenzione e cura delle malattie renali. Promuove il reperimento di mezzi finanziari, all'uopo accettando offerte e donazioni.

ART.5

Per il raggiungimento dello scopo la Fondazione può inoltre:

1. Istituire borse di studio a favore di studenti particolarmente meritevoli e bisognosi;
2. Curare la diffusione e la pubblicazione di riviste e manuali;
3. Collaborare con enti ed istituzioni nazionali ed internazionali che perseguano lo scopo della Fondazione o altre analoghe finalità.

ART.6

Gli organi della Fondazione sono:

1. Il Consiglio di Amministrazione;
2. Il Presidente;
3. Il Comitato Tecnico Scientifico.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.7

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 5 membri.

ART.8

Il primo Consiglio di Amministrazione è costituito dai soci fondatori: Prof. Edefonti Alberto, Romano Luca Nicola, Avv. Romano Antonio, Avv. Romano Pietro, Dott. Romano Mario, Sirtori Alice Santina.

ART.9

Il C.D.A. eleggerà il presidente ed il tesoriere-segretario: quest'ultimo può essere anche estraneo al consiglio.

La carica del presidente è gratuita, così come quella del segretario.

RIUNIONI DEL CONSIGLIO

ART.10

Il consiglio si riunisce ordinariamente almeno 2 volte l'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, spedita ai consiglieri sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tranne nei casi di urgenza, per i quali la convocazione può essere effettuata per telefax e telegramma entro il giorno precedente.

Le riunioni saranno valide con la presenza di almeno 3 membri compreso il Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di presenti: a parità di voti prevale il voto del presidente.

ART.11

Per le modifiche statuarie è necessaria la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio e comunque il voto favorevole del Presidente.

COMPETENZE

ART.12

Il Consiglio di Amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, a titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione, spetta al Consiglio:

1. La programmazione anno per anno dell'attività sociale;
2. La formazione, approvazione di bilancio preventivo e quello consultivo;
3. L'organizzazione di convegni, congressi, giornate di studio e seminari;
4. L'approvazione di convenzioni con istituti operanti nei settori propri della Fondazione;
5. Le deliberazioni sulle destinazioni dei fondi patrimoniali;
6. Le deliberazioni sugli acquisti e sulle vendite immobiliari, sull'accettazione di liberalità, sull'assunzione di obbligazioni;
7. Le deliberazioni su interventi;
8. Le partecipazioni in altri enti e società;
9. L'approvazione di regolamenti.

IL PRESIDENTE

ART.13

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

1. Ha la legale rappresentanza della Fondazione e la firma in qualsiasi atto ed in qualsiasi sede;
2. Presiede l'adunanza del Consiglio di Amministrazione;
3. Provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
4. Adotta provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli al Consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza.

IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

ART.14

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un comitato tecnico scientifico che ha funzione di organo consultivo.

Al Comitato Tecnico Scientifico spetta potere di proposta nei confronti del Consiglio di Amministrazione in tutte le sue materie a valenza tecnico-scientifica per il raggiungimento delle finalità e dello scopo della Fondazione.

Alle sedute del Comitato Tecnico Scientifico possono intervenire il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed i singoli membri del Consiglio con facoltà di intervento nella discussione, ma senza diritto di voto.

RISORSE E PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

ART.15 - Risorse

Le risorse della Fondazione sono costituite dalle quote dei soci fondatori, dai contributi di terzi, dalle sovvenzioni di enti pubblici e privati, da rimborsi derivanti da convenzioni, entrate derivanti da iniziative diverse, rendite di beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione a qualsiasi titolo, da ogni altra liberalità pervenuta alla Fondazione.

I fondi devono essere depositati presso istituti di credito.

Ogni operazione finanziaria deve essere disposta con firma disgiunta del Presidente e del Tesoriere

ART.16 - Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione è costituito dalle quote di iscrizione, dalle quote di partecipazione, da eventuali donazioni, da contributi di enti pubblici e privati, dai beni acquistati con detti contributi. Il Patrimonio deve essere rivolto al perseguimento degli scopi istituzionali.

Alla Fondazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita della Fondazione.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse o funzionalmente collegate.

MODIFICHE DELLO STATUTO

ART.17

Le proposte di modifiche dello statuto devono essere presentate al Consiglio di Amministrazione da almeno 1/3 dei soci.

Le relative deliberazioni sono approvate dal consiglio con voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Gli articoli 1) e 3) sono modificabili solo con il consenso di tutti i soci.

DURATA DELL'ESERCIZIO SOCIALE

ART.18

L'esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre di ciascun anno.

BILANCIO

ART.19

Il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio preventivo per l'anno successivo, accompagnato dalla relativa relazione ed il bilancio consultivo.

SCIoglimento

ART.20

Quando, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, lo scopo della Fondazione dovesse divenire impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio divenisse insufficiente o per qualsiasi altra ragione, si procederà allo scioglimento della Fondazione.

DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO

ART.21

In caso di scioglimento il residuo patrimonio della Fondazione si devolgerà ad altra fondazione o associazione che dia, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, garanzia di continuare l'opera della Fondazione e di perseguirne gli scopi.